



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 15 29.05.2011	OGGETTO: Costituzione società consortile per azioni, denominata società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2. Approvazione statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione
--	--

L'anno duemila UNDICI il giorno VENTINOVE del mese di Maggio alle ore 18.00
nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto,

Alla convocazione ORDINARIA di oggi partecipata dai Sigg.ri:

Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Present	Assenti
Rizzo Tiziano	SI		Arcodia Pignarello Rodolfo	SI	
Tilenni Scaglione Aurelio	SI		Galati Muccilla Salvatore	NO	
Galati Pizzolante Antonino	NO		Tilenni Dianni Giuseppe	SI	
Galati Sebastiano	SI		Cantali Antonio	NO	
Bontempo Giovanni	SI		Bontempo Enrico	NO	
Lupica Renato Nunzio	SI		Conti Taguali Francesco	NO	
Sanfilippo Frittola Francesco	SI		Conti Taguali Rosario	NO	
Galati Sansone Salvatore	SI				

Assegnati n° 15 fra gli assenti giustificati (art. 173 O.R.L.) Assenti n°6

In carica n° 15 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale Presenti n° 9

Presiede il Sig. ARCODIA PIGNARELLO RODOLFO nella Sua qualità di Presidente

La Seduta è Pubblica

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Andò.

Nominati scrutatori i Sigg.ri//////////

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**SCHEMA DI ATTO DA SOTTOFORRE AL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:
"COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI,
DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI A.T.O. N. 2 - APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO,
AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE."**

IL SINDACO

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 2;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti';

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione servizio di gestione rifiuti per la relativa approvazione.

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la precedente circostanza nonché la natura del servizio che la nuova società consortile dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

per le stesse motivazioni la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza, anche per gli effetti di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142, oggi comma 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ;

il capitale della Società previsto nello schema tipo di Statuto, adottato con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, è determinato in **€ 120.000,00** di cui il 95 per cento è riservato ai comuni con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad **€ 383,00**

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 2 una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti A.T.O. n. 2 per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2" che consta di **11** articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2" che consta di **31** articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purchè di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta;

lo Statuto Comunale ;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell' articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 2 una società consortile per azioni, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2 per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

- 1) di approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2" che consta di **11** articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2" che consta di **31** articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;
- 4) di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2", ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili (ammontanti a € **12,00**) e della quota di partecipazione societaria dell'Ente (pari € **383,00**) per l'importo complessivo di € **395,00**, nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutico alla stipula dell'atto;
- 5) di demandare al responsabile del servizio interessato di impegnare con successivo atto la superiore spesa ammontante ad € 395,00;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di approvare la superiore proposta e valutata la sussistenza di ragioni di urgenza anche ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 le 2010 n. 9, di dichiarare con separata votazione l'immediata Esecutività del presente atto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Passa alla lettura del II^a Punto all'O.D.G. ad oggetto: "Costituzione società consortile per azioni, denominata società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2". Approvazione statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dall'ente alla sottoscrizione.

Egli dichiara, che questa presa d'atto è una cosa forzata voluta dalla Regione Sicilia, che, minaccia perfino, di fare decadere il consiglio Comunale se non si dovesse adempire a quanto richiesto. Evidentemente la democrazia che tanto il nostro paese decanta di avere per la Regione Sicilia non esiste.

Galati Sebastiano Consigliere capo gruppo di maggioranza, afferma che, purtroppo ci troviamo a dover approvare una proposta, pur essendo contrari, in quanto la Regione Sicilia nientedimeno, minaccia, di fare decadere il Consiglio Comunale.

Interviene **Tilenni Dianni Giuseppe** consigliere di minoranza, purtroppo afferma che non essendoci altre alternative, si deve per forza approvare la proposta, anche se ritiene assurdo che devono forzarci in questo modo, senza tenere conto dei danni che andranno a provocare ai Comuni.

Il Sindaco **Salvatore Pinzone Vecchio**. Intervenedo afferma che la situazione sta diventando sempre più gravosa, inizialmente l'Ente, riusciva a gestire il servizio TARSU anche in economia, senza gravare sulle tasche dei cittadini. Con la privatizzazione si è venuta a creare una situazione paradossale, i cittadini vanno a pagare più del doppio senza avere la garanzia di un servizio efficiente come è giusto che sia.

E' assurdo che lo stato debba imporci determinate cose, il Comune di Maniace essendo un comune geograficamente montano sicuramente non ha le stesse esigenze che possa avere un comune marino, le necessità di quest'ultimo sono sicuramente maggiore alle nostre. E' legittimo che ogni comune possa stabilire cosa effettivamente serve al proprio paese, cosicché si possono fornire dei servizi adeguati alle necessità, senza andare a creare alcun dispendio di risorse e nello stato di cose cautelare anche gli operatori.

Molti comuni sono sull'orlo del dissesto, si deve far capire che molti punti che stanno adottando sembrano illegittimi, anche se ci stanno obbligando ad approvare questa proposta, noi come Ente, faremo subito la richiesta di modifica della stessa sui punti che ci sembrano poco chiari. Sicuramente non staremo a guardare quello che sta succedendo, continueremo a lottare come abbiamo sempre fatto, se non succederà qualcosa, quanto prima il Comune si vedrà costretto ad aumentare le tasse a cittadini.

Abbiamo fatto diverse riunioni con tanti altri Comuni, naturalmente sono tutti concordi a proseguire con questa battaglia, affinché questi servizi vengano nuovamente affidati agli enti, non possono obbligarci a fare quello che sta bene a loro, senza tenere in considerazione i gravi danni che così facendo andranno a creare al singolo cittadino. Già parecchi Comuni con questa situazione assurda, si trovano sull'orlo del dissesto, che, peraltro devono per forza prevaricare sui cittadini aumentando le tasse fino a triplicare l'importo.

C'è l'intenzione di iniziare la raccolta differenziata come si deve, aumentando anche il personale, comunque prendiamo atto anche se forzatamente di questa proposta chiedendo al Civico Consenso di votarla all'unanimità e subito dopo verrà approvato il terzo punto con la modifica della stessa.

Conclusi gli interventi, **Il Presidente del Consiglio Comunale di Maniace** pone ai voti del consesso.

Votata all'unanimità con voti n. 9, per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti gli interventi che precedono;
- Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia,

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta inserita all'O.D.G. ad oggetto: Costituzione società consortile per azioni, denominata società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 2". Approvazione statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dall'ente alla sottoscrizione.
2. **La presente è dichiarata immediatamente esecutiva.**